



Aut

re<sup>o</sup> del Fondo indennità impiecati e del Fondo Ina-Casa.

(1) Vedi postilla pagg. 195 e 196 righe 24-25/1-2.

È inutile riferire, a questo riguardo, le contrastanti opinioni che si sono determinate in sede di interpretazione dell'art. 13, n. 13 della legge fondamentale, per cui è stabilito che "le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale saranno investite . . . . in depositi in numerario presso la Cassa Depositi e Prestiti, Istituti di credito e Casse di risparmio ordinarie o postali nei limiti del 5% delle riserve", essendo, ben s'intende, (art. 8) "il Consiglio di amministrazione a deliberare sulla gestione e sull'impiego dei fondi".

Se non c'è dubbio, che le somme con le quali l'Istituto deve provvedere alle spese di esercizio non costituiscono, se depositate presso aziende di credito, investimento ai sensi del n. 13 citato, c'è invece chi sostiene che non costituiscono investimenti e sono perciò sottratti alla competenza del Consiglio di amministrazione, anche quei depositi bancari di somme che sono in attesa di altri inve-